Delibera n. 14/2007/par - Parere in materia di autorizzazione di una carta di credito dell'amministrazione, intestata al Sindaco, per spese istituzionali (l.n.549/1995, art.1, comma 47;Decreto del Ministro del Tesoro n.701, del 9 dicembre 1996;l.r.n.36/2001; d.P.G.R. n. 61/R del 19 dicembre 2001)

Del. n.14P/2007



composta dai magistrati:

Pres. Sez. Francesco BATTINI
 Cons. Paolo SCARAMUCCI
 Componente
 Cons. Vincenzo PALOMBA
 Componente
 Cons. Paolo GIUSTI
 Cons. Graziella DE CASTELLI
 Primo Ref. Carmela MIRABELLA

Presidente
Componente
Componente
Componente

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il Regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la Convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di "ulteriori forme di collaborazione" tra Corte ed autonomie, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della citata

UDITO nella Camera di consiglio il relatore, Presidente Francesco BATTINI;

PRFMFSSO

 Il Consiglio delle autonomie locali, con nota n. 222 del 31 luglio 2007,

pervenuta il 2 agosto, ha trasmesso una richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Scarlino (Gr), ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, riassumibile nel seguente quesito: "Se sia consentito disporre con atto regolamentare, fermi restando gli obblighi di rendicontazione amministrativa, l'autorizzazione del Sindaco all'uso di una carta di credito dell'Amministrazione, intestata al medesimo, per spese istituzionali da specificare in sede normativa".

CONSIDERATO

- 2. Sulla base di orientamenti consolidati che è superfluo qui richiamare, la richiesta di parere è ammissibile sia dal punto di vista soggettivo, sia sotto il profilo oggettivo, dell'attinenza del quesito alla materia contabile.
- 3. Va nel merito rilevato che l'autorizzazione di dirigenti e funzionari pubblici ad utilizzare, nell'ambito dei vigenti sistemi di pagamento, carte di credito ove non sia possibile o conveniente ricorrere alle ordinarie procedure è istituto previsto in via generale dal comma 47 (art. 1) della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e disciplinato sia a livello di norme statali (decreto Ministro del Tesoro n. 701, del 9 dicembre 1996, che regionali (per la Regione Toscana, art. 35 bis l.r. n. 36/2001, d.P.G.R. n. 61/R del 19 dicembre 2001, disciplinare approvato con deliberazione G.R. n. 594 del 16 giugno 2003).

Ciò premesso, e verificato anche che analoghe autorizzazioni sono state in via regolamentare concesse da comuni di altre regioni, ritiene la Sezione che nulla osti alla emanazione del previsto atto regolamentare, cui compete fissare le opportune cautele.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana in relazione alla richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie con nota n. 222 del 31 luglio 2007.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco del Comune di Scarlino e al Presidente del relativo Consiglio comunale.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio dell' 11 settembre 2007.

Il Presidente e Relatore f.to Francesco BATTINI

Depositata in Segreteria I' 11 settembre 2007

Il Direttore della segreteria f.to Pier Domenico BORRELLO